REGOLAMENTO (CEE) N. 1262/74 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1974
che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dei pomodori in provenienza dalla Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 749/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, che fissa per la campagna 1974 i prezzi di riferimento dei pomodori [3], fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 52,8 unità di conto per 100 kg netti per il mese di maggio 1974 ;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi costatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere costatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72 [5], e che deve essere loro applicato, se necessario, il coefficiente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 425/74 ;

considerando che per i pomodori importati in provenienza dalla Bulgaria il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento ; che una tassa di compensazione deve essere istituita per i pomodori in provenienza dalla Bulgaria ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, costatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È percepita all'importazione dei pomodori (numero 07.01 M della tariffa doganale comune), in provenienza dalla Bulgaria, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 12,9 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 86 del 30. 3. 1974, pag. 71.
(4) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.
(5) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 1.